



Città Metropolitana di Genova PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0008166 / 2015

Atto N. 502

OGGETTO: S.Erasmo Zinkal S.p.A., Via delle Fabbriche 2B, Genova - D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - P.D. n. 4539 del 09.10.2013. Modifica.

In data 12/02/2015 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8/1/2014, prot. n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4539 del 07.10.2013 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. relativamente all'insediamento sito nel Comune di Genova, in via delle Fabbriche 2B;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 5209 del 15.11.2013 con il quale è stato integrato il P.D. n. 4539/2013 con il Piano di Monitoraggio e Controllo;

Vista la nota assunta al protocollo generale n. 0084356 del 08.08.2013, con la quale la Società ha inoltrato il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto ai sensi del R.R. n. 4/09.

Vista la nota della Società assunta al protocollo provinciale del 05.12.2013 con la quale ha proposto una variante, rispetto al progetto precedentemente presentato, in relazione alle opere per la messa in funzione dell'impianto di distribuzione carburante, ed approvato nell'ambito del Provvedimento A.I.A. n. 4539 del 09.10.2013.

Vista la nota della Provincia di Genova del 05.02.2014 prot. n.12114 con la quale sono state richieste integrazioni tecniche e progettuali relative alle modifiche che si intendono apportare al PPG delle acque di prima pioggia.

Vista la nota della S. Erasmo Zinkal S.p.A. assunta al protocollo provinciale del 27.06.2014 n. 63587 con la quale ha provveduto all'invio delle integrazioni richieste;

Visto il parere dell'Ufficio Acqua della Provincia di Genova del 30.06.2014 che costituisce il presupposto sulla base del quale è emanato il seguente provvedimento;

Procedimento n. 112 Anno 2015

Atteso che dal progetto presentato si rileva quanto segue:

Il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" è stato presentato esclusivamente in relazione alla presenza di un impianto di distribuzione carburante utilizzato per il rifornimento dei mezzi aziendali e rientrante nell'ambito di applicazione di cui all'art. 7 lett. b) del R.R. 10 luglio 2009 n°4.

I mezzi in dotazione all'azienda consistono in tre camion ed alcuni muletti.

Il distributore di carburante consiste in un serbatoio interrato della capacità di circa 5000 litri di gasolio e sistema di erogazione con pistola automatica.

Per la specificità d'uso del sito, il rischio di inquinamento caratterizzante è dovuto a perdite o versamenti accidentali di gasolio, durante le operazioni di rifornimento e di carico del serbatoio, o da eventuali gocciolamenti durante il rifornimento dei mezzi.

La zona di carico del serbatoio e l'area di rifornimento delle motrici dei mezzi presenta una superficie, in relazione al mezzo da rifornire ed al suo posizionamento, di circa 17 m² protetta dagli agenti atmosferici mediante una pensilina in struttura metallica ancorata all'edificio, dimensionata in modo da coprire un'area di circa 27 m². Le superfici sopra citate sono prese in considerazione in ragione del possibile dilavamento per le acque di stravento e per lavaggio in caso di sversamenti e/o perdite accidentali.

La pavimentazione dell'area di distribuzione carburanti sarà resa impermeabile mediante la stesura di appositi prodotti e materiali impermeabilizzanti, dei quali vengono allegate le rispettive schede tecniche.

L'area sopra citata sarà delimitata su tre lati da canalette grigliate carrabili che, mediante opportune pendenze, convogliano le acque reflue all'impianto di depurazione.

All'impianto di depurazione vengono inviate tutte le acque piovane ricadenti sulle superfici ritenute potenzialmente contaminate, senza differenziazione tra le acque di "prima pioggia" e le acque di "seconda Pioggia".

L'impianto di depurazione di tipo fisico risulta composto dalle seguenti fasi:

- ingresso reflui dotato di deflettore idraulico atto a smorzare i flussi più violenti;
- prima camera di decantazione dei materiali solidi sedimentabili;
- filtro a coalescenza in grado di migliorare il rendimento del processo di flottazione fino a consentire la separazione di piccole particelle di olio emulsionato;
- otturatore automatico appena la camera di stoccaggio oli ed idrocarburi separati risulta colma;
- camera di stoccaggio idrocarburi.

Lo scarico delle acque reflue trattate, di tipo discontinuo, verrà effettuato nel Torrente Cerusa mediante una rete idrica esistente che convoglia anche le acque nere derivanti dai servizi igienici della ditta.

Non è previsto il lavaggio delle superfici scolante, eventuali sversamenti accidentali verranno prontamente rimossi mediante l'impiego di materiale assorbente.

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di approvare il "Piano di Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio" predisposto dalla ditta S. Erasmo Zinkal S.p.A. ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";

Atteso che il Decreto Legislativo n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11.04.2014, impone che i procedimenti non ancora giunti a conclusione e avviati in data posteriore al 7 gennaio 2013 siano rispondenti al decreto citato;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività secondo quanto stabilito dal D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 l'A.I.A. deve prevedere l'obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente a

Procedimento n. 112 Anno 2015

copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell'attività e dato atto che il D. Lgs. 46/2014 preannuncia l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell'Ambiente ai fini di stabilire le modalità e i criteri per determinare l'importo di tali garanzie finanziarie da prestare;

Considerato che per la definizione delle tempistiche degli adempimenti di cui ai precedenti due capoversi la Città Metropolitana di Genova emanerà appositi provvedimenti salvo specifici interventi normativi sull'argomento;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza individuata dell'A.I.A. è quella del 07.10.2025;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, la Società dovrà procedere all'effettuazione di controlli analitici per le acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni e per il suolo almeno una volta ogni 10 anni, a decorrere dalla data di rilascio rinnovo.

Vista la nota assunta al protocollo provinciale con n. 116466 del 12.12.2014, con la quale la Società ha tra l'altro trasmesso la planimetria aggiornata dell'insediamento con l'indicazione delle ubicazioni degli stoccaggi dei rifiuti;

Visto la nota dell'ARPAL assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 4954 del 21.01.2015 con la quale è stato trasmesso l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente al settore scarichi idrici;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1) di modificare ed integrare il P.D. 4539 del 07.10.2013 e s.m.i. come di seguito indicato:

1.1. il Paragrafo "2.3.F. Gestione acque meteoriche area distributore carburante" è sostituito dal seguente:

2.3.F. Gestione acque meteoriche area distributore carburante

- a) la Società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Genova Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti e all'ARPAL Dipartimento Provinciale di Genova, la data di attivazione degli scarichi **tempestivamente**, al più tardi contestualmente all'invio delle prime analisi di controllo previste alla successiva lett. j).
- b) A valle dell'impianto di depurazione e prima della confluenza della tubazione di scarico con la rete esistente delle acque di tipo civile, dovrà essere realizzato un pozzetto di campionamento per il prelievo dei campioni fiscali. Tale pozzetto dovrà essere realizzato in modo da contenere una certa quantità di acqua (5-6 litri), tale da consentire il campionamento anche in caso di scarico non attivo. Il pozzetto di campionamento dovrà essere predisposto prima della data di attivazione dello scarico.
- c) L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4.
- d) La prima camera di decantazione dovrà essere periodicamente pulita mediante asportazione dei fanghi depositati sul fondo, mentre il filtro a coalescenza dovrà essere saltuariamente sottoposto ad operazione di lavaggio al fine di garantire sempre una buona efficienza dello stesso.

- e) Le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie grigliate, pozzetto di contenimento, ecc.).
- f) l'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue (canalette, pozzetto, etc...) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente.
- g) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
- h) L'area interessata dal rifornimento dei mezzi dovrà essere periodicamente sottoposta ad operazione di pulizia mediante spazzamento manuale e/o automatico.
- i) I valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
- j) L'Azienda dovrà provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico secondo le modalità riportate nel PMC. Le analisi dovranno essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Genova tempestivamente. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campione dovrà essere prelevato dal personale del laboratorio che effettuerà le analisi.
- k) Le prime analisi di cui al punto 3 lett. j), dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla data di attivazione dello scarico - che dovrà essere comunicata con le modalità indicate alla precedente lett. a) - salvo periodi di particolare siccità, e comunque al primo evento meteorico utile.
- l) L'Azienda dovrà predisporre un protocollo operativo contenente le operazioni di prevenzione e di gestione contenente le informazioni di cui al Punto 3 dell'Allegato A al R.R. 10 luglio 2009 n.4.
- m) I lavori e le opere di adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato ed alle prescrizioni dettate dall'autorità competente, dovranno essere ultimati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova del presente provvedimento.
- n) Non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare e/o raccogliere acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione della Città Metropolitana di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale del sistema di regimazione e raccolta acque reflue o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a gestione, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore.
- o) Dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di distribuzione carburanti, oggetto del "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio", ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- p) Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della l. r. 16 agosto 1995, n. 43, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni...);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche
 - quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili e i suoi fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di all'art. 5 della l. r. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

1.2. il PMC è modificato come di seguito riportato:

a) al capitolo 1 - COMPONENTI AMBIENTALI del Piano di Monitoraggio e Controllo è aggiunta la seguente tabella:

1.3-bis. Emissioni in acqua

Punto di emissione	Parametro e/o fase	Metodo analitico	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Campionamento scarico proveniente zona distributore carburante	pH	Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali, riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio ed in qualità ovvero con metodiche APAT/IRSA – CNR, ISS, EPA, UNI-ISO	Annuale	Archiviazione referi analitici
	SST			Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	COD			
	Idrocarburi totali			
Zinco				

b) la tabella di cui al Capitolo 3 – CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO del Piano di Monitoraggio e Controllo è integrata con le attività indicate nella seguente tabella.

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Campionamento scarico proveniente zona distributore carburante	1 volta nel periodo di validità dell'A.I.A.	pH, SST, COD, Idrocarburi Totali, Zn

1.3. la planimetria allegata al P.D. n. 4539 del 07.10.2013 è sostituita con la planimetria allegata al presente provvedimento;

2) di integrare il P.D. n. 4539 del 07.10.2013 con le seguenti prescrizioni

Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

1. Entro 6 mesi dall'emanazione del presente provvedimento l'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.

2. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.

3. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.

4. La tempistica sopra indicata ai punti 1, 2 e 3 potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.

5. L'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

3) di trasmettere il presente provvedimento alla S.Erasmo Zinkal S.p.A., Via delle Fabbriche 2B, 16158 Genova;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, alla Regione Liguria, nonché, per i controlli di competenza, all'ARPAL - Dipartimento di Genova e alla ASL 3 Genovese - SCISP;

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.


Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)



IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI

DAL _____ 13 FEB. 2015



Il Responsabile della Pubblicazione

